



# **STATUTO SOCIALE**

## **CAPITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA**

### **ART. 1 – DENOMINAZIONE**

1. È costituita una libera, indipendente e democratica Associazione, denominata Borghi Autentici d'Italia.
2. L'Associazione è in possesso di Personalità Giuridica ai sensi e per gli effetti del DPR 361/2000 ed è iscritta attualmente al n.301 dell'apposito registro conservato presso la Prefettura di Salerno, ovvero può essere iscritta presso l'analogo registro di altra Prefettura qualora essa modifichi la propria sede.

### **ART. 2 – SEDE**

1. L'Associazione ha sede in Pereto (AQ) Corso Umberto I n.49 e sede operativa, quale Segreteria Tecnica Nazionale, in Salsomaggiore Terme (PR), Viale Matteotti n.49.
2. Il Consiglio Direttivo ha il potere di istituire o sopprimere unità locali operative.
3. Per decisione dei soci, invece, viene trasferita la sede in un Comune diverso ovvero sono istituite, trasferite o sopprese sedi secondarie.

### **ART. 3 – SCOPO SOCIALE**

1. L'Associazione, che non persegue fini di lucro, opera secondo finalità mutualistiche a favore dei propri soci per promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dei Borghi caratteristici italiani, ovvero dei piccoli e medi Comuni, comprese le loro aree rurali e le loro frazioni, con particolare riferimento ai patrimoni architettonici, urbani, culturali, turistici e sociali.
2. Al fine di realizzare pienamente e costantemente il predetto scopo sociale, l'Associazione può:
  - a. assistere, promuovere o mettere in opera azioni che favoriscano la cooperazione tra attori economici, sociali, culturali, e tra amministrazioni, istituzioni e collettività territoriali italiane, europee ed internazionali interessate dal modello "Borghi Autentici d'Italia" e al relativo quadro di principi generali basato sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica di ogni intervento a favore dello sviluppo dei territori e delle loro comunità;
  - b. rappresentare a pieno titolo gli interessi dei soci nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, della Regioni italiane e di ogni ente territoriale superiore al Comune, in materia di promozione di progetti di sviluppo locale coerenti con la "Carta dei Principi" e, quindi, conseguentemente ricevere sovvenzioni e gestire agevolazioni pubbliche in nome e per conto dei soci pubblici;
  - c. promuovere progetti presso l'Unione Europea, gli Stati membri e le Regioni, le collettività territoriali e gli organismi e le istituzioni pubbliche locali, al fine di costituire partenariati, reti e collegamenti funzionali allo sviluppo ed all'implementazione del modello "Borghi Autentici d'Italia";
  - d. assicurare il rispetto e la coerenza, nonché la divulgazione dei principi e degli obblighi contenuti nella "Carta dei principi", approvata dall'Assemblea Borghi Autentici d'Italia il 10 luglio 2004, da parte di tutti i soci;
  - e. assicurare il rispetto e l'adozione, da parte dei comuni soci, delle regole e dei principi contenuti nella "Carta della Qualità dei Borghi Autentici d'Italia", approvata dall'Assemblea il 4 febbraio 2006 e sue successive modifiche e/o integrazioni;
  - f. promuovere il modello "Borghi Autentici d'Italia" in cooperazione e collaborazione con operatori economici e professionali del comparto turistico, dell'urbanistica e delle produzioni tipiche locali;



- g. divulgare la conoscenza e la realizzazione del modello "Borghi Autentici d'Italia" organizzando incontri e simposi che si riferiscano al suo oggetto, pubblicizzando i risultati delle esperienze già condotte sotto forma e con il supporto di libri, riviste, opuscoli e presentazioni nelle conferenze, e creazione di siti web;
  - h. istituire, promuovere e gestire "laboratori" e centri o reti multimediali, ovvero programmi di divulgazione e/o di sperimentazione tecnica, culturale e scientifica attorno ai temi della qualità urbana ed edilizia, della sostenibilità ambientale, della valorizzazione dell'identità della tradizione culturale locale, nonché delle politiche sociali e di welfare riguardanti i comuni e le realtà locali, il tutto riferito ai borghi aderenti alla rete associata;
  - i. sviluppare, sperimentare e promuovere politiche e strumenti innovativi e conformi alla dimensione dei piccoli e medi Comuni italiani, in materia di ingegneria finanziaria e di organizzazione di forme di partecipazione finanziaria diffusa fra i cittadini a progetti di sviluppo locale, escludendo ogni forma di raccolta pubblica del risparmio e, quindi, nel rispetto delle vigenti norme di legge per tale materia.
  - j. promuovere la costituzione di reti, azioni di cooperazione e gemellaggi con autorità locali e organismi economici locali italiani ed anche di altre nazioni europee ed extraeuropee, al fine di realizzare e integrare sistemi di ospitalità di eccellenza coerentemente con il modello "Borghi Autentici d'Italia".
  - k. l'Associazione aderisce al progetto "Res Tipica" promosso dall'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni italiani), allo scopo di favorire forme di collaborazione con altre Associazioni e/o reti di Comuni in materia di sviluppo locale e di valorizzazione culturale, produttiva, sociale dei territori e della comunità locali italiani.
3. L'Associazione si ispira per il suo funzionamento e per la sua azione a principi di trasparenza, di eticità, di responsabilità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale, economica e politica e, in tale contesto, adotta un Codice Etico e di Responsabilità Sociale.
  4. L'Associazione per potere raggiungere lo scopo sociale può svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili, nonché può prendere partecipazioni in altri organismi, anche di carattere societario, appartenenti al sistema nazionale dei Borghi Autentici.

#### **ART. 4 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

1. La durata dell'Associazione è stabilita fino a tutto l'anno 2050.
2. Con delibera dell'Assemblea dei soci è possibile prorogare o anticipare la durata dell'Associazione.

## **CAPITOLO II PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO**

#### **ART. 5 – PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - ~ da beni mobili e/o immobili conferiti nella fase costitutiva dell'Associazione e risultanti dall'inventario redatto in data 28.03.2007;
  - ~ da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
  - ~ da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali, con particolare riferimento a quelle previste dalle seguenti norme: L. 266/05 art. 1 commi dal 353 al 355, TUIR art. 100 comma 2 lettera F, TUIR art. 100 comma 2 lettera M, TUIR art. 100 comma 2 lettera B, TUIR art. 100 comma 2 lettera H, art. 14 del D.L. 35/2005 (convertito nella L.14/5/05 n°80) e successive modifiche e integrazioni;
  - ~ dal Fondo speciale di cui al successivo art. 6 denominato Fondo speciale "Genius Loci".
2. L'Associazione, nello svolgimento della propria attività, opera per mezzo delle seguenti entrate:
  - (a) quote associative annuali degli associati;
  - (b) contributi associativi straordinari degli associati;



- (c) contributi pubblici, statali , comunitari e regionali;
  - (d) contributi di organismi internazionali;
  - (e) contributi di persone fisiche;
  - (f) contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
  - (g) ricavato dall'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche che beneficiano di sponsorizzazioni e/o contributi non aventi carattere commerciale;
  - (h) rimborsi derivanti da attività in convenzione;
  - (i) ogni altra entrata non di tipo commerciale che incrementa l'attività sociale;
  - (j) rendite patrimoniali;
3. È fatto comunque salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

### **ART. 6 – FONDO SPECIALE “GENIUS LOCI”**

1. È istituito il Fondo speciale “Genius Loci” al quale possono contribuire con donazioni, elargizioni ed erogazioni, anche di carattere estemporaneo ed occasionale, tutti i soci di cui al successivo art. 8 con particolare riferimento a quelli della categoria “sostenitori”.
2. Il Fondo viene amministrato, sotto il controllo e la responsabilità del Consiglio Direttivo che provvede ad approvare un apposito regolamento, da un “provveditore” scelto dall’Assemblea dei soci anche fra le categorie dei soci sostenitori.
3. Il Fondo ha la finalità di sostenere iniziative, progetti o interventi in generale rivolti a conseguire risultati sperimentali ed innovativi sui temi che formano l’oggetto sociale dell’Associazione e in particolare riferiti allo sviluppo di azioni di promozione, sostegno e valorizzazione di beni materiali e/o immateriali che appartengono al patrimonio qualitativo locale dei territori e delle comunità partecipanti al sistema Borghi Autentici d’Italia.

### **ART. 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio finanziario.
2. È obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per la corretta descrizione della gestione economico finanziaria dell’Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio sociale, predispose il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo relativo al nuovo esercizio sociale, depositandoli agli atti sociali per consentirne la visione ai soci.
4. L’Assemblea dei soci deve essere convocata entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo, nonché per l’approvazione del bilancio preventivo.
5. È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o altre disponibilità patrimoniali durante la vita sociale dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.
6. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
7. Tuttavia l’Assemblea potrà istituire riserve o fondi destinati e finalizzati a promuovere o ad implementare la ricerca e lo sviluppo attorno al modello “Borghi Autentici d’Italia”, coerentemente con lo scopo sociale.



## **CAPITOLO III**

# **CARATTERISTICHE DEI SOCI – REGOLE DI ADESIONE – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – RECESSO – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

### **ART. 8 – REGOLE DI ADESIONE E REQUISITI DEI SOCI**

1. All'Associazione possono aderire:
  - (a) Comuni e Province, loro associazioni, unioni e consorzi secondo i requisiti e le condizioni fissate dall'Assemblea dei Soci;
  - (b) Comunità Montane;
  - (c) Regioni;
  - (d) società e organismi consortili aventi per oggetto lo sviluppo di interventi locali secondo il modello "Borghi Autentici d'Italia" compreso il progetto "Comunità Ospitale";
  - (e) Istituzioni pubbliche o miste, a capitale in prevalenza pubblico, con finalità di promozione, assistenza e divulgazione circa i temi e le problematiche riguardanti il turismo, lo sviluppo urbano, il recupero dei patrimoni architettonici minori e la valorizzazione dei patrimoni identitari, culturali e produttivi locali;
  - (f) imprese di servizi che sviluppino competenze tecniche, scientifiche, metodologiche e/o tecnologiche coerenti ed utili a supportare le azioni strategiche del sistema Borghi Autentici e che ne condividano le finalità e i principi;
  - (g) limitatamente alla categoria dei soci sostenitori, anche le persone fisiche di qualsiasi nazionalità.
2. I soci sono classificati in tre distinte categorie:
  - (a) **Soci costitutori:** sono quelli che hanno costituito l'Associazione in data 28 Marzo 2007;
  - (b) **Soci ordinari:** sono quelli che, successivamente alla costituzione, provvedono ad aderire all'Associazione e a versare la quota associativa annuale stabilita;
  - (c) **Soci sostenitori:** sono quelli che, ai sensi del precedente art.6, contribuiscono annualmente o occasionalmente al Fondo speciale "Genius Loci".
3. L'adesione all'Associazione in qualità di Socio Ordinario viene deliberata dall'Ente o dall'Organismo interessato ed è inviata alla Segreteria Tecnica Nazionale entro 30 giorni dalla data di adozione dell'atto. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, riscontrando cause di incompatibilità, di non confermare l'adesione, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, dandone giustificata motivazione per iscritto all'Ente o Organismo interessato.
4. Contro la decisione di non accettazione dell'adesione è ammesso ricorso per iscritto al Comitato Etico Nazionale di cui al successivo art.28.
5. I soci all'atto dell'ammissione sono tenuti a versare la quota associativa stabilita per l'anno in corso e nel caso che l'adesione sia effettuata dopo il 30 settembre, la quota da versare è quella dell'anno successivo.
6. L'ammissione di soci sostenitori coincide con il pagamento di contributi, elargizioni o erogazioni al Fondo speciale "Genius Loci" di cui al precedente art.6 e non è obbligatorio che tale ammissione, ovvero il versamento di ulteriori contributi, sia ripetuto o rinnovato annualmente.
7. La qualità di socio ordinario è comprovata dalla delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e dalla iscrizione nel libro soci e non è trasmissibile in assoluto e tale non trasmissibilità vige anche per i soci costitutori.
8. La qualità di socio sostenitore viene acclarata in conseguenza al riscontro del versamento, da eseguirsi con modalità e procedure determinate dal Provveditore secondo il regolamento previsto al precedente art.6, delle varie forme di contribuzione previste. Il Provveditore avrà il compito di redigere e aggiornare un apposito libro soci sostenitori che sarà accessibile e consultabile da tutti i soci dell'Associazione.

### **ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO COSTITUTORE E ORDINARIO**

1. Le qualifiche di socio costitutore o ordinario si perdono per i seguenti motivi:
  - (a) per decadenza, ovvero a seguito di accertata violazione dei requisiti per i quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo;



- (b) per esclusione da parte dell'Assemblea dei soci per gravi motivi (quali e non in modo esaustivo; : il socio si sia reso colpevole di gravi inadempienze e ripetute inosservanze, il socio si trovi in una condizione di persistente conflitto con l'Associazione o compia atti gravemente pregiudizievoli per gli scopi dell'Associazione);
  - (c) per ritardato pagamento della quota associativa annuale, la cui morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo;
  - (d) per cessazione dell'attività del socio, il cui stato verrà riconosciuto dal Consiglio Direttivo;
  - (e) per indegnità. L'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci.
2. Gli effetti della perdita delle qualifiche di socio costituente e ordinario decorrono dalla data di emissione della relativa delibera. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale o qualora egli abbia indicato, quale suo rappresentante, una persona a ricoprire incarichi nell'ambito dell'Associazione, lo scioglimento del vincolo sociale comporta necessariamente anche la cessazione della carica ricoperta da tale persona.
3. Contro la delibera di perdita delle qualifiche di socio costituente o ordinario è ammesso motivato ricorso al Comitato Etico Nazionale di cui al successivo art.28 il quale giudicherà insindacabilmente.

### **ART. 10 – RECESSO DEI SOCI COSTITUENTI E ORDINARI**

1. Il recesso dall'Associazione è ammesso. I soci costituenti o ordinari possono recedere entro il 30 settembre di ogni anno dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che ne prende atto e dispone la cancellazione dall'elenco dei soci e la cessazione dei servizi a partire dal 1 Gennaio dell'anno successivo.
2. Il socio che recede, tuttavia, è tenuto al versamento della quota associativa e al rispetto degli obblighi associativi, relativamente all'anno in cui comunica il recesso.

### **ART. 11 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI COSTITUENTI E ORDINARI**

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci costituenti o ordinari al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente. In particolare i soci costituenti e ordinari hanno i seguenti doveri:
- (a) versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
  - (b) condividere ed aderire formalmente alla Carta dei Principi, al Codice Etico e di Responsabilità Sociale e, per i Comuni, alla Carta della Qualità dei Borghi Autentici;
  - (c) contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
  - (d) astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e gli obiettivi dell'Associazione.
2. I diritti riconosciuti ai soci costituenti o ordinari sono i seguenti:
- (a) la partecipazione all'Assemblea dei soci;
  - (b) l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
  - (c) il diritto di voto per le cariche sociali e per ogni delibera assunta dall'Assemblea;
  - (d) il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
  - (e) la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione;
  - (f) la possibilità di partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
  - (g) la possibilità di adire al Comitato Etico Nazionale per segnalare presunte inadempienze di altri soci, dirigenti o amministratori dell'Associazione o proporre atti di censura nei confronti di questi e per vedere riconosciuti propri eventuali diritti.

### **ART. 12 – DIRITTI DEI SOCI SOSTENITORI**

1. I diritti riconosciuti ai soci sostenitori sono i seguenti:
- (a) la partecipazione, in qualità di osservatori con il pieno diritto di intervento e senza facoltà di voto per i vari argomenti riguardanti gli affari dell'Associazione e i temi di cui al presente statuto, all'Assemblea dei soci;
  - (b) l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
  - (c) il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;



- (d) la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione;
- (e) la possibilità di partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- (f) la possibilità di adire al Comitato Etico Nazionale per segnalare presunte inadempienze di altri soci, dirigenti o amministratori dell'Associazione o proporre atti di censura nei confronti di questi e per vedere riconosciuti propri eventuali diritti.

## **CAPITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE, PRESIDENTE ONORARIO, GOVERNANCE**

### **ART. 13 – ORGANI**

1. Sono organi dell'Associazione:
- (a) l'Assemblea dei soci;
  - (b) il Presidente;
  - (c) il Consiglio Direttivo;
  - (d) il Segretario generale;
  - (e) i Revisori dei conti o il Revisore Unico;
  - (f) il Comitato Etico Nazionale.

### **ART. 14 – ASSEMBLEA**

#### **Partecipazione all'Assemblea e suo funzionamento**

1. Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea.
2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci costitutori o ordinari in regola con il pagamento della quota annua di Associazione, nonché gli amministratori, i revisori o il revisore unico, se nominati e i componenti del Comitato Etico Nazionale.
3. I soci costitutori o ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, anche dalla categoria sostenitori nonché dai membri del Consiglio, rilasciando delega scritta, salvo che per l'approvazione dei bilanci e le delibere riguardanti la responsabilità dei consiglieri.
4. Ogni rappresentante nominato non può avere oltre tre deleghe.
5. Possono intervenire anche i soci sostenitori conformemente a quanto disposto dal precedente art. 12.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vice Presidente vicario, in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
7. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci costitutori ed ordinari e delibera a maggioranza dei voti presenti.
8. In seconda convocazione essa è validamente costituita, sia in sede ordinaria che straordinaria, con la presenza di tanti soci costitutori ed ordinari che dispongono di almeno due quinti dei voti e delibera a maggioranza dei voti presenti.
9. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, l'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci costitutori od ordinari e delibera a maggioranza dei voti presenti e, in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci costitutori o ordinari che dispongono di almeno due quinti dei voti e delibera a maggioranza dei voti presenti.
10. Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare, se lo ritiene opportuno, due scrutatori per le votazioni segrete.
11. Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.



## **ART. 15 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. Tutti i soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale o in altro luogo, mediante comunicazione scritta inviata dal Presidente dell'Associazione al domicilio risultante dal libro soci e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
2. Nell'avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione da tenersi qualora nella prima i soci intervenuti non dovessero complessivamente rappresentare la parte di associati richiesta per la validità costitutiva.
3. L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo raccomandata postale oppure trasmesso via fax o posta elettronica a tutti i soci, a tutti gli amministratori, a tutti i revisori o al revisore, se nominati, ed ai componenti del Comitato Etico Nazionale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, non compresi il giorno della spedizione o trasmissione, né quello dell'assemblea, salvo i casi di urgenza per i quali l'avviso può essere diramato telegraficamente, via fax o posta elettronica ed inoltrato almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza, non compresi, anche in questa circostanza, il giorno della spedizione o trasmissione né quello dell'assemblea.
4. L'Assemblea deve essere convocata e riunirsi almeno una volta l'anno:
  - per deliberare eventualmente sull'ammontare della quota associativa annuale;
  - per deliberare in ordine ai bilanci preventivo e consuntivo.
5. L'Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati costitutori o ordinari.

## **ART. 16 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea dei soci delibera in sede ordinaria:
  - (a) sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  - (b) sulla nomina delle cariche sociali (Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui al successivo art.17, Collegio dei Revisori o al Revisore Unico ed il Comitato Etico Nazionale), fatta eccezione per le prime nomine eseguite direttamente nell'atto costitutivo;
  - (c) circa le quote annuali associative;
  - (d) circa il regolamento eventuale contenente la disciplina generale che viene recepita ed osservata da tutti gli associati, nonché sulle sue modifiche;
  - (e) circa l'utilizzazione e/o destinazione annuale, su proposta del Consiglio Direttivo, del Fondo speciale "Genius Loci";
  - (f) su tutto quant'altro è attribuito ad essa per legge o per statuto;
2. Delibera in sede straordinaria:
  - (a) sullo scioglimento dell'Associazione;
  - (b) sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
  - (c) sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'Associazione;
  - (d) sulla trasformazione;
  - (e) sulla fusione;
  - (f) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Etico Nazionale.

## **ART. 17 – MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Assemblea, ai sensi del paragrafo b del comma 1 dell'art.16, elegge il Consiglio Direttivo sulla base di una lista di candidati ad essa sottoposta da un Comitato di "Saggi" oppure proposta durante l'Assemblea stessa da parte di un gruppo di soci presenti.
2. Il Comitato dei Saggi viene nominato, entro 3 mesi dalla data presunta di convocazione dell'Assemblea, dal Consiglio Direttivo uscente.



3. Il Comitato dei Saggi è composto da 3 membri individuati secondo i seguenti criteri: uno scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo uscente, uno fra personalità rappresentative di enti pubblici associati e uno fra personalità rappresentative di organismi associati diversi dagli enti pubblici.
4. Gli ultimi due membri di cui sopra non possono essere componenti del Consiglio Direttivo uscente.
5. Il Comitato dei Saggi nomina, al suo interno, un Portavoce che coordina le riunioni del Comitato e presenta le proposte di lista dell'Assemblea.
6. Ogni socio, entro 30 giorni dalla data fissata per l'Assemblea, può proporre una candidatura al comitato dei saggi mediante specifica comunicazione inviata via mail oppure con servizio postale alla Segreteria dell'Associazione.
7. Il Comitato dei Saggi propone all'Assemblea dei Soci il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo i criteri di cui al successivo art.18, e la lista dei componenti dandone circostanziata motivazione.
8. Constatata la regolarità dell'Assemblea, il 30% dei soci presenti, può proporre la votazione di altra lista di componenti il Consiglio Direttivo secondo i criteri di cui all'art.14.
9. Uno stesso candidato non può far parte di più di una lista.
10. Qualora la lista proposta dal Comitato dei Saggi non raggiunga il quorum necessario per essere approvata secondo i criteri di cui ai commi 6 e 7 dell'art.14, il Presidente dell'Assemblea, sospende la riunione, ed invita il Comitato dei Saggi a riunirsi per formulare una lista di candidati modificata o alternativa da ripresentare all'Assemblea.
11. In caso di presentazione di due o più liste viene deliberata quella che raggiunge il quorum deliberativo di cui ai commi 6 e 7 dell'art.14.
12. Qualora nessuna lista, anche in seguito alla ripresentazione di cui al comma 10 precedente, raggiunga il quorum deliberativo necessario, il Presidente dispone la sospensione dell'argomento dando mandato al Consiglio Direttivo uscente di riconvocare l'Assemblea dei Soci entro 60gg per deliberare nuovamente.

### **ART. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO- NUMERO COMPONENTI – COMPITI E FUNZIONAMENTO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 ad un massimo di 15 componenti.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo, sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione.
3. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'ufficio da loro ricoperto.
4. Il consigliere che in un esercizio, senza giustificato motivo, risulta assente per tre riunioni del Consiglio e/o dell'Assemblea dei soci decade dalla carica.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare - per dimissioni o altra causa - uno o più consiglieri, ma rimane in carica la maggioranza, il Presidente dell'Associazione provvede a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina dei mancanti, i quali scadono insieme con quelli nominati originariamente.
6. Qualora nel corso del mandato venga a mancare - per dimissioni o altra causa - la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica si intendono decaduti. Il Presidente dell'Associazione, o in difetto il Presidente del Comitato Etico Nazionale, devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
7. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori o, in caso contrario, dal momento in cui la predetta maggioranza si sia ricostituita con la nomina e accettazione del nuovo Consiglio Direttivo.
8. Gli amministratori che vengono a cessare per scadenza del termine restano in carica, e quindi esercitano le loro funzioni finché il nuovo Consiglio non sia stato ricostituito dall'Assemblea.
9. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri tre Vice-Presidenti di cui uno vicario che sostituisce temporaneamente il Presidente in caso di impedimento o dimissioni. Il Consiglio Direttivo può costituire, fissandone compiti e deleghe, un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti e dal Segretario Generale.
10. Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.



11. Spettano inoltre al Consiglio Direttivo i seguenti compiti:
- (a) eleggere il Presidente
  - (b) eleggere i Vice Presidenti;
  - (c) nominare il Segretario generale dell'Associazione;
  - (d) nominare il Provveditore del Fondo speciale "Genius Loci" di cui al precedente art. 6;
  - (e) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  - (f) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e del Fondo speciale "Genius Loci" di cui al precedente art. 6;
  - (g) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo di ogni esercizio;
  - (h) presentare all'Assemblea generale dei soci i bilanci preventivo e consuntivo di ogni esercizio;
  - (i) ammettere o escludere i soci ordinari oppure escludere soci costitutori;
  - (j) determinare le quote associative annuali da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea generale dei soci;
  - (k) provvedere all'assunzione di dipendenti;
  - (l) determinare le retribuzioni dei dipendenti;
  - (m) indire adunanze, convegni, ecc.;
12. La gestione dell'amministrazione dell'Associazione può essere delegata dal Consiglio Direttivo al Segretario Generale oppure ad un proprio membro con funzione di Tesoriere.
13. Le procure speciali ad negotia per determinati atti o categorie di atti e le procure alle liti possono essere rilasciate dal Presidente o da chi ne fa le veci senza bisogno di particolari deliberazioni consiliari e previa determinazione dei compiti e dei poteri.
14. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno:
- (a) per deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale;
  - (b) per deliberare in ordine al bilancio preventivo e quello consuntivo;
  - (c) per deliberare sugli affari correnti e straordinari di natura amministrativa e strategica che lo statuto ad esso assegna
- Il Consiglio Direttivo si raduna inoltre ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta motivata di almeno tre consiglieri.
15. Le riunioni sono indette dal Presidente dell'Associazione presso la sede sociale o in altro luogo mediante comunicazione scritta, inviata al domicilio dichiarato dagli interessati, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
16. L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo raccomandata postale oppure trasmesso via fax o posta elettronica a tutti gli amministratori, nonché ai revisori o al revisore unico, se nominati e a giudizio del Presidente, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, non compresi il giorno della spedizione o trasmissione, né quello della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali l'avviso può essere diramato telegraficamente, via fax o posta elettronica ed inoltrato almeno tre giorni liberi prima della riunione, non compresi, anche in questa circostanza, il giorno della spedizione o trasmissione né quello della riunione.
17. Nei casi di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
18. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, espresso palesemente.
19. In caso di votazione che consegua parità di voti prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.
20. Il Segretario dell'Associazione provvede alla redazione, su un apposito libro, del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **ART. 19- PRESIDENTE**

1. Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.



2. Spettano in particolare al Presidente i seguenti compiti:
  - (a) convocare e presiedere l'Assemblea generale dei soci;
  - (b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
  - (c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - (d) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci;
  - (e) sviluppare e coordinare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
  - (f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
  - (g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile, una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 60 giorni.
3. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciandone quietanza; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
4. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo all'atto del suo insediamento, dura in carica tre anni dalla data della nomina, è rieleggibile solo per un secondo ed eventuale mandato e può essere scelto anche fra persone non direttamente rappresentative degli enti o organismi aderenti all'Associazione.
5. L'Assemblea determina, eventualmente, il compenso annuale spettante al Presidente per l'esecuzione del suo ufficio.
6. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Vice Presidente Vicario ne assume provvisoriamente ruoli e compiti e convoca il Consiglio Direttivo, entro novanta giorni, per la nomina del nuovo Presidente.
7. Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Tesoriere, a cui delegare completamente o in parte i compiti amministrativi e di controllo gestionale di cui al precedente comma 3.

## **ART. 20 – SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Segretario generale dell'Associazione, se nominato, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è nominato dal Consiglio Direttivo per tre anni dalla data della nomina, è rieleggibile e viene scelto fra persone con profilo professionale adeguato e coerente con gli scopi dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo determina, eventualmente, il compenso spettante al Segretario generale ogni anno.
3. I compiti del Segretario generale sono:
  - (a) dirigere gli uffici dell'Associazione;
  - (b) curare il disbrigo degli affari ordinari;
  - (c) provvedere alla firma della corrispondenza corrente;
  - (d) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Etico Nazionale;
  - (e) curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
  - (f) provvedere ad incaricare esperti e consulenti sulla base di indicazioni e per le materie stabilite dal Consiglio Direttivo;
  - (g) gestire e coordinare lo sviluppo e l'implementazione del portale web dell'Associazione;
  - (h) coordinare e gestire le attività relazionali interne del sistema Borghi Autentici ed esterne comprese quelle riguardanti l'eventuale interfacciamento con una agenzia a cui siano affidate attività di Ufficio Stampa;
  - (i) svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Comitato Etico Nazionale, dai quali riceve direttive e specifiche tecniche, temporali ed operative.
4. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, del Comitato Etico Nazionale ed alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.
5. Il Segretario generale ha cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.



6. Per l'attività svolta in nome dell'Associazione, al Segretario generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi, compreso l'apertura di conti correnti e postali e la possibilità di operare sugli stessi, sulla base di atti e mandati appositamente deliberati dal Consiglio Direttivo e in assenza della figura del Tesoriere.
7. In assenza della figura del Segretario Generale i suoi compiti sono eseguiti da uno o più addetti che formano la Segreteria Tecnica supportata da una struttura tecnica e professionale associata e convenzionata appositamente con l'Associazione.

### **ART. 21 – COLLEGIO REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti o il revisore unico possono essere nominati dall'Assemblea, e in tale caso, il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri e, come il revisore unico, durano in carica tre anni dalla data di nomina.
2. I revisori devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, sono rieleggibili e sono scelti fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo di constatare la loro competenza.
3. Il compenso dei revisori è determinato dai soci all'atto della nomina, relativamente al periodo della durata del loro ufficio.
4. In caso di nomina del Collegio dei Sindaci Revisori, l'Assemblea nomina il suo Presidente.
5. La cessazione dei revisori per scadenza del mandato ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito, ovvero il Revisore Unico sia stato nominato.
6. I revisori possono essere revocati solo per giusta causa e dall'Assemblea dei soci.
7. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un revisore, il sostituto verrà nominato alla prima utile Assemblea dei Soci ed egli scadrà insieme con quelli in carica ovvero alla scadenza naturale del revisore unico precedentemente nominato.
8. Il componente del collegio che in un esercizio, senza giustificato motivo, risulta assente per due riunioni decade dalla carica.

### **ART. 22 – COMPITI DEI REVISORI DEI CONTI O DEL REVISORE UNICO**

1. Il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione spetta ad un Collegio dei revisori o al revisore unico se nominati dall'Assemblea.
2. I Revisori devono:
  - (a) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
  - (b) accertare la regolare amministrazione del Fondo speciale "Genius Loci";
  - (c) redigere una relazione sulla correttezza e regolarità del bilancio consuntivo annuale dell'Associazione e del Fondo speciale "Genius Loci" e sottoporla all'Assemblea;
  - (d) accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale;
  - (e) procedere in ogni momento, ad atti ispettivi e di controllo.
3. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, se nominati, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, se invitati dal Presidente.

### **ART. 23 – COMITATO ETICO NAZIONALE**

1. Il Comitato Etico Nazionale è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea dei soci.
2. I membri del Comitato Etico Nazionale sono scelti dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, fra personalità del mondo della cultura, del sociale, dello sviluppo locale, dell'ambientalismo e dell'urbanistica.
3. I membri del Comitato Etico Nazionale durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo, sono rieleggibili e sono scelti fra persone estranee all'Associazione.
4. Il membro che in un esercizio, senza giustificato motivo, risulta assente per due riunioni del Comitato decade dalla carica.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare - per dimissioni o altra causa - uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a cooptare uno o più componenti, i quali resteranno in carica, per la ratifica, fino alla prima



- successiva Assemblea. I componenti nominati e ratificati dall'Assemblea in sostituzione dei mancanti scadono insieme a quelli nominati originariamente.
6. Ai membri del Comitato Etico Nazionale spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'ufficio da loro ricoperto e, per delibera dell'Assemblea, può essere assegnato agli stessi una indennità forfetaria in ragione del loro ufficio.
  7. Il Comitato Etico Nazionale nomina al proprio interno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea generale dei soci.
  8. Il Comitato Etico Nazionale ha il compito di monitorare e sorvegliare la condotta etica e sociale dell'Associazione e di ogni organismo facente parte del sistema nazionale Borghi Autentici d'Italia. In particolare il Comitato dovrà verificare la corretta e costante applicazione e il rispetto delle regole e dei principi di cui il sistema nazionale è dotato ovvero: Carta dei Principi, Carta della Qualità, Codice Etico e di Responsabilità Sociale, nonché il rispetto, da parte di tutti i soci, dello Statuto associativo. Il Comitato, a tal riguardo, potrà proporre all'Assemblea o al Consiglio Direttivo, sulla base dei rispettivi compiti, provvedimenti di censura o azioni di esclusione dalla compagine associativa per quei soci che palesemente operano in contrasto con le regole e i principi dell'Associazione ai sensi dell'art.9 dello Statuto, ovvero il Comitato potrà altresì proporre particolari menzioni o riconoscimenti per quei soci che, in modo significativo, dimostrano una elevata coerenza e rispetto, con le loro azioni, dei principi e delle finalità dell'Associazione stessa.
  9. Il Codice Etico e di Responsabilità Sociale viene assunto dal sistema Borghi Autentici e disciplina anche gli aspetti di cui al comma precedente. I Soci aderiscono volontariamente al Codice Etico e di Responsabilità Sociale sottoponendosi anche al monitoraggio del Comitato Etico Nazionale.
  10. Almeno una sessione annuale, normalmente precedente la convocazione dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo viene effettuata congiuntamente con il Comitato Etico Nazionale per discutere e definire:
    - (a) i risultati quantitativi e qualitativi dello stato di applicazione della Carta della Qualità dei Borghi Autentici;
    - (b) dei fatti e delle attività condotte, coordinate ed in essere dell'Associazione e riguardanti le strategie derivanti dal proprio oggetto sociale, dalla collaborazione e/o interazioni con reti di partenariato esterno ovvero con altre istituzioni pubbliche o private che abbiano o stiano operando con l'Associazione stessa;
    - (c) gli orientamenti e le decisioni che l'Associazione intende assumere o promuovere per migliorare le condizioni di applicazione e rispetto del Codice Etico e di Responsabilità Sociale presso gli associati.
  11. Il Comitato Etico Nazionale, al fine di acquisire informazioni ed elementi di maggiore conoscenza, può richiedere informazioni al Collegio dei Revisori dei Conti e al Revisore Unico, se nominati, oppure al Tesoriere dell'Associazione nonché al personale dipendente, ai collaboratori e ai fornitori.
  12. Il Comitato Etico Nazionale si riunisce ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta motivata di almeno un componente. In sede di Assemblea dei soci per la presentazione dei bilanci consuntivo e preventivo dell'esercizio il Presidente del Comitato relazionerà circa lo stato e i fatti che hanno caratterizzato la vita sociale del medesimo esercizio e renderà conto circa l'andamento, sul piano etico e sociale, della vita del sistema nazionale Borghi Autentici d'Italia.
  13. Le riunioni sono indette con atto scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno otto giorni prima delle riunioni.
  14. L'avviso di convocazione dev'essere spedito a mezzo raccomandata postale oppure trasmesso via fax o posta elettronica a tutti i componenti il Comitato.
  15. Nei casi di urgenza, l'avviso può essere trasmesso almeno tre giorni liberi prima della riunione telegraficamente, via fax o posta elettronica.
  16. In tale casi, con la presenza di tutti i componenti del Comitato e per accettazione unanime il Comitato Etico Nazionale può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
  17. Il Comitato è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal più anziano di età dei presenti.



18. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva di almeno due membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e, in caso di due soli membri presenti, il voto sarà valido se espresso unanimemente.
19. Il Segretario dell'Associazione oppure un addetto della Segreteria Tecnica provvedono alla redazione su un apposito libro del verbale delle riunioni che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
20. Tutti gli associati possono in qualsiasi momento e per qualsiasi argomento che riguardi i rapporti e le regole associative rivolgersi al Comitato Etico Nazionale mediante mail alla Segreteria dell'Associazione e la stessa viene sottoposta alla valutazione del Comitato stesso alla prima riunione utile. Il Presidente del Comitato può disporre l'audizione dell'associato che ha inoltrato l'istanza.

### **ART. 24 – PRESIDENTE ONORARIO DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'Assemblea generale dei soci può eleggere un Presidente onorario dell'Associazione.
2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può eleggere una personalità di cui siano noti il prestigio e il rigore morale.
3. Il Presidente onorario assolve ai seguenti ruoli e compiti:
  - (a) può rappresentare l'Associazione in ogni sede o consesso pubblico;
  - (b) può inviare proposte, atti d'indirizzo o raccomandazioni all'Assemblea dei soci affinché siano accolte;
  - (c) può rivolgersi o appellarsi al Comitato Etico Nazionale affinché siano esaminate specifiche problematiche e siano adottati provvedimenti per modificare positivamente situazioni ritenute non coerenti con gli scopi dell'Associazione;
  - (d) presiedere, se convocate, le specifiche riunioni dei soci sostenitori.
4. Il Presidente onorario dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e può essere rieletto.

## **CAPITOLO V GOVERNANCE, DELEGAZIONI REGIONALI, SCIoglIMENTO, CONTROVERSIE, RINVIO**

### **ART. 25 – GOVERNANCE**

1. L'Associazione promuove, al suo interno e presso le realtà territoriali e sociali ove operano gli organismi partecipanti al sistema nazionale Borghi Autentici d'Italia, sistemi di natura interna ed esterna di governance efficace e democratica.
2. Tali sistemi di governance sono ispirati ai seguenti principi:
  - (a) migliorare costantemente la qualità e l'intensità della partecipazione dei cittadini alle azioni di sviluppo locale insite nelle strategie Borghi Autentici e alla vita sociale degli organismi e strutture locali che svolgono attività imprenditoriale, istituzionale e sociale e che sono aderenti al sistema Borghi Autentici;
  - (b) favorire l'acquisizione in tutto il sistema nazionale Borghi Autentici d'Italia di requisiti, criteri e comportamenti consapevoli basati sull'assunzione di principi etici, di responsabilità sociale e ambientale;
  - (c) divulgare e contribuire al rafforzamento del ruolo e delle direttive emanate dal Comitato Etico Nazionale quale organismo terzo cui sono riconosciute responsabilità di promozione di valori etici e di sostenibilità ambientale in materia di sviluppo locale basato sui principi Borghi Autentici.
3. Nella relazione annuale presentata all'Assemblea nazionale dei soci, il Presidente del Comitato Etico Nazionale, ai sensi del comma 12 dell'art.23, darà conto ed illustrerà i livelli di efficienza e lo stato dei sistemi di governance di ogni realtà appartenente al suddetto sistema nazionale in generale adottati nei Borghi Autentici sulla base di informazioni acquisite dal Consiglio Direttivo, ovvero derivanti da specifiche indagini realizzate dal Comitato stesso.



## **ART. 26 – DELEGAZIONI REGIONALI**

1. La Delegazione Regionale Borghi Autentici può essere istituita in una regione quando siano presenti almeno 8 associati.
2. La Delegazione Regionale assolve ai seguenti compiti:
  - (a) costituire un ambito e uno strumento di approfondimento, discussione politico – strategica sui vari problemi dei territori e delle comunità rappresentate degli Enti o dagli Organismi associati, nel quadro delle finalità e dei contenuti sviluppati nel Sistema Nazionale Borghi Autentici;
  - (b) promuovere e coordinare reti di cooperazione regionale fra associati per condurre e sviluppare iniziative, progetti e/o azioni politiche – istituzionali d’interesse comune;
  - (c) rappresentare l’Associazione Borghi Autentici d’Italia nei confronti della Regione e delle altre istituzioni regionali o subregionali;
  - (d) coordinare lo sviluppo associativo a favore dell’Associazione verso enti o organismi locali potenzialmente interessati ad aderire.
3. La Delegazione Regionale nomina un Delegato che ha il compito di coordinare la rete regionale e le iniziative o progetti della stessa e di mantenere il rapporto tecnico e associativo con il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario Generale ovvero con la Segreteria Tecnica e l’organismo di assistenza tecnica.
4. Il Delegato viene nominato dall’Assemblea degli associati di ogni regione con un quorum di voti favorevoli corrispondenti alla metà più uno dei soci presenti alla riunione. L’Assemblea di nomina del Delegato Regionale viene presieduta e verbalizzata da un componente del Consiglio Direttivo o da altre persone delegate dal Presidente.
5. Nel bilancio di previsione annuale dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, viene destinata, dall’Assemblea, un fondo spese di funzionamento e promozione a favore delle Delegazioni Regionali Borghi Autentici.
6. Il Delegato Regionale convoca l’Assemblea degli associati della propria regione almeno due volte all’anno per discutere ed approfondire i temi di cui al comma 2 precedente.
7. Con atto del Consiglio Direttivo può essere disposto lo scioglimento di una Delegazione Regionale quando siano riscontrati fatti gravi o inadempienze in contrasto con lo statuto sociale o che pregiudichino gli interessi e il prestigio dell’Associazione.

## **ART. 27 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 21, 3° comma del Codice civile.
2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

## **ART. 28 – CONTROVERSIE**

1. Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, sono deferite, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza del Comitato Etico Nazionale. Esso giudica ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.

## **ART. 29 – RINVIO**

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Etico e di Responsabilità Sociale e, in difetto, alle leggi ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.